

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 ottobre 2015 si sono incontrate presso l'Hotel Mediterraneo di Roma la Società Limoni Spa (di seguito denominata "la Società") rappresentata dal Direttore Risorse Umane, Francesco Caccavo e dalla Responsabile Relazioni Sindacali e Contenzioso, Paola Di Meo e da Luca Pio Guida

e

e le OO.SS nazionali:

FILCAMS-CGIL, nella persona di Luca De Zolt;

FISASCAT-CISL, nella persona di Elena Maria Vanelli;

UILTuCS, nella persona di Ivana Veronese;

Premesso che

a) Con accordo quadro sottoscritto con le OO.SS. in indirizzo, in data 01.04.2014, le Parti, nell'ambito del generale processo di risanamento avviato dalla Società per consentirne il salvataggio, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e fronteggiare la crisi hanno concordato un complesso programma di ammortizzatori sociali e di gestione degli esuberanti determinati dalla crisi aziendale per n. 40 punti vendita. In particolare, tale programma di cui al richiamato accordo prevedeva, tra l'altro, per il personale addetto ai 40 punti vendita sopra citati, il ricorso alla CIGS per 12 mesi con decorrenza dal 07 aprile 2014;


b) Con verbale di accordo sottoscritto con le OO.SS. in indirizzo in data 20.03.2014 innanzi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e in linea con quanto previsto nel citato accordo quadro, è stato concordato, oltre alla CIGS per cessazione, il ricorso alla CIGS a rotazione per la durata di 12 mesi a seguito di crisi aziendale relativa a n. 40 punti vendita per n. 164 lavoratori;

c) In data 08 maggio 2015 è stato emesso il decreto Ministeriale n. 89930 che autorizza, relativamente all'accordo ministeriale tra le parti sottoscritto il 20.03.2014, l'integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 26/05/2014 al 06/04/2015 (e non dal 07/04/2014 come previsto nell'accordo su richiamato) per tardiva presentazione dell'istanza;

e) L'art. 7 della Legge 164/75 prevede che qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita;


Tutto ciò premesso, dopo ampia ed approfondita discussione, le Parti hanno convenuto quanto segue:

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
2. Le Parti concordano che l'azienda si impegna a corrispondere ai lavoratori stessi l'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita (eventualmente compensandolo con le somme già erogate a titolo di anticipo cigs);

 Luca De Zolt  
FILCAMS-CGIL

 Elena Maria Vanelli  
FISASCAT-CISL

 Ivana Veronese  
UILTuCS

 Francesco Caccavo  
Limoni Spa

 Paola Di Meo  
Limoni Spa

3. La Società si impegna altresì a farsi carico della contribuzione a carico del dipendente (fatta salva anche quella a carico azienda) relativamente ai periodi di cassa integrazione decurtata e non concessa con il decreto ministeriale precedentemente richiamato.

4. Si dà atto che il presente verbale è composto di n. 2 (due) pagine.


Letto, confermato e sottoscritto,

Per Limoni Spa


Francesco Caccavo



Paola Di Meo




Luca Pio Guida




Per le OOSS nazionali


Luca De Zolt FILCAMS-CGIL



Elena Maria Vanelli FISASCAT-CISL



Ivana Veronese UILTuCS



Le RSA e/o organizzazioni territoriali:



Handwritten signature of a territorial organization  
FISASCAT CISL ROMA